



Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic)

Modifica del 30 ottobre 2020

Approvata dal Consiglio federale il 25 novembre 2020

*Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell'Istituto)
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 14 settembre 2018¹ dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

30 ottobre 2020

In nome del Consiglio dell'Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin

¹ RS 812.214.5

Allegato 1
(art. 4 cpv. 1)

Emolumenti per medicinali per uso umano e veterinario

N. In. 6 e 7

	Medica- menti per uso umano	Medica- menti veterinari
6 Emolumenti per variazioni di tipo IB		
6.1 Variazioni minori di tipo IB	750.–	750.–
7 Emolumenti per variazioni di tipo IA		
7.1 Variazioni minori di tipo IA, notifica immediatamente dopo l'attuazione della variazione	200.–	200.–
7.2 Variazioni minori di tipo IA, notifica entro 12 mesi dall'attuazione della variazione	200.–	200.–